

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

Regolamento (CE) n. 1559/2003 della Commissione, del 4 settembre 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli	1
* Regolamento (CE) n. 1560/2003 della Commissione, del 2 settembre 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo	3
* Regolamento (CE) n. 1561/2003 della Commissione, del 4 settembre 2003, che deroga al regolamento (CE) n. 708/98 relativo alla presa in consegna del risone da parte degli organismi d'intervento e alla fissazione degli importi correttori, delle maggiorazioni e delle detrazioni da applicare, per il periodo di consegna all'intervento della campagna 2002/03	24
* Regolamento (CE) n. 1562/2003 della Commissione, del 4 agosto 2003, relativo alla sospensione della pesca dell'eglefino da parte delle navi battenti bandiera della Svezia	25
* Regolamento (CE) n. 1563/2003 della Commissione, del 4 settembre 2003, relativo alla sospensione della pesca del merluzzo bianco da parte delle navi battenti bandiera della Svezia	26
Regolamento (CE) n. 1564/2003 della Commissione, del 4 settembre 2003, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali	27
Regolamento (CE) n. 1565/2003 della Commissione, del 4 settembre 2003, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco a destinazione di determinati paesi terzi per la quarta gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1290/2003	29
Regolamento (CE) n. 1566/2003 della Commissione, del 4 settembre 2003, che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali	30

Commissione

2003/637/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 30 aprile 2003, concernente il regime di aiuti C 65/2002 (ex N 262/2002) dell'Austria a favore delle compagnie aeree austriache ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2003) 1307]** 33

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1559/2003 DELLA COMMISSIONE
del 4 settembre 2003
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 settembre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 settembre 2003.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 4 settembre 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	060	66,6
	096	45,5
	999	56,0
0707 00 05	052	106,9
	096	16,4
	999	61,7
0709 90 70	052	65,0
	999	65,0
0805 50 10	388	50,5
	524	54,8
	528	55,1
	999	53,5
0806 10 10	052	74,8
	064	64,8
	999	69,8
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388	77,4
	400	78,7
	508	70,7
	512	93,3
	720	49,8
	800	198,9
	804	83,7
	999	93,2
0808 20 50	052	99,2
	388	88,8
	999	94,0
0809 30 10, 0809 30 90	052	107,8
	999	107,8
0809 40 05	052	78,6
	060	63,5
	064	63,6
	066	71,5
	093	70,3
	094	54,9
	624	129,3
	999	76,0

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 1560/2003 DELLA COMMISSIONE
del 2 settembre 2003**

recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 5, l'articolo 17, paragrafo 3, l'articolo 18, paragrafo 3, l'articolo 19, paragrafi 3 e 5, l'articolo 20, paragrafi 1, 3 e 4 e l'articolo 22, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) L'effettiva attuazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio richiede che siano definite alcune modalità concrete. Dette modalità devono essere definite chiaramente in modo da facilitare la cooperazione fra le autorità degli Stati membri competenti per la loro applicazione, con riguardo sia alla trasmissione e al trattamento delle richieste di presa in carico e di ripresa in carico, sia alle domande di informazione e all'esecuzione dei trasferimenti.
- (2) Per garantire la massima continuità fra la convenzione di Dublino del 15 giugno 1990 sulla determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri delle Comunità europee ⁽²⁾ e il regolamento (CE) n. 343/2003 che la sostituisce, il presente regolamento deve riprendere i principi, gli elenchi e i moduli comuni adottati dal comitato ex articolo 18 della citata convenzione, apportando le modificazioni dovute ai nuovi criteri introdotti e alla formulazione di talune disposizioni, ovvero dettate dall'esperienza.
- (3) È opportuno tenere in debito conto l'interazione fra le procedure stabilite dal regolamento (CE) n. 343/2003 e l'applicazione del regolamento (CE) n. 2725/2000 del Consiglio, dell'11 dicembre 2000, che istituisce il sistema «Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino ⁽³⁾.

- (4) È altresì auspicabile, sia per gli Stati membri che per i richiedenti asilo interessati, che un meccanismo permetta di comporre eventuali divergenze tra Stati membri sull'applicazione della clausola umanitaria di cui all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 343/2003.

- (5) La creazione di una rete di trasmissione elettronica diretta a facilitare l'applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 implica che siano introdotte disposizioni relative, da un lato, alle norme tecniche applicabili e, d'altro lato, alle modalità d'utilizzo.

- (6) La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ⁽⁴⁾, si applica agli esami dei dati personali operati in applicazione del presente regolamento, a norma dell'articolo 21 del regolamento (CE) n. 343/2003.

- (7) Conformemente agli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca, che non è vincolata dal regolamento (CE) n. 343/2003, non partecipa all'adozione del presente regolamento che pertanto non è vincolante né applicabile nel paese fino a quando non sia concluso un accordo che ne consenta la partecipazione al regolamento (CE) n. 343/2003.

- (8) A norma dell'articolo 4 dell'accordo del 19 gennaio 2001 tra la Comunità europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia relativo ai criteri e meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno Stato membro oppure in Islanda o in Norvegia ⁽⁵⁾, il presente regolamento viene applicato simultaneamente dagli Stati membri, da un lato, e dall'Islanda e dalla Norvegia, dall'altro. Pertanto ai fini del presente regolamento per «Stati membri» si intendono anche l'Islanda e la Norvegia.

- (9) È necessario che il presente regolamento entri in vigore il più presto possibile, al fine di consentire l'applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003.

⁽¹⁾ GU L 50 del 25.2.2003, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 254 del 19.8.1997, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 316 del 15.12.2000, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

⁽⁵⁾ GU L 93 del 3.4.2001, pag. 40.

- (10) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 27 del regolamento (CE) n. 343/2003,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

PROCEDURE

CAPO I

EMISSIONE DELLE RICHIESTE

Articolo 1

Emissione di una richiesta di presa in carico

1. La richiesta di presa in carico è presentata a mezzo del modulo standard di cui all'allegato I del presente regolamento. Il modulo comporta delle rubriche obbligatorie che devono essere opportunamente compilate. Le sezioni restanti sono riempite in funzione delle informazioni disponibili. Si possono introdurre informazioni complementari nello spazio riservato a tal fine.

La richiesta consta inoltre:

- a) di copia di tutti gli elementi di prova e prove indiziarie da cui si desume la competenza ad esaminare la domanda d'asilo dello Stato membro richiesto, corredati eventualmente di osservazioni su come siano stati assunti e sul valore probatorio ad essi attribuito dallo Stato richiedente con riferimento all'elenco delle prove e prove indiziarie di cui all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 343/2003, di cui all'allegato II del presente regolamento;
- b) eventualmente di copia delle dichiarazioni rilasciate per iscritto dal richiedente asilo o messe a verbale.

2. La richiesta comporta altresì i dati forniti dall'unità centrale, quando sia basata su un risultato positivo trasmesso dall'unità centrale di Eurodac a norma dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2725/2000, a seguito del confronto delle impronte digitali del richiedente asilo con le impronte rilevate in precedenza e trasmesse all'unità centrale a norma dell'articolo 8 di detto regolamento e il risultato sia stato controllato a norma dell'articolo 4, paragrafo 6, dello stesso regolamento.

3. Qualora lo Stato membro richiedente solleciti una risposta urgente ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 343/2003, la richiesta espone le circostanze della domanda d'asilo e i motivi di fatto e di diritto che giustificano una risposta urgente.

Articolo 2

Emissione di una richiesta di ripresa in carico

La richiesta di ripresa in carico è presentata mediante un modulo standard, conforme al modello di cui all'allegato III, che espone la natura e i motivi della richiesta e le disposizioni del regolamento (CE) n. 343/2003 su cui è basata.

La richiesta contiene inoltre il risultato positivo, trasmesso dall'unità centrale di Eurodac a norma dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2725/2000, del confronto delle impronte digitali del richiedente asilo con le impronte rilevate in precedenza e trasmesse all'unità centrale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2, di detto regolamento, risultato altresì controllato a norma dell'articolo 4, paragrafo 6, dello stesso regolamento.

Per le richieste afferenti a domande d'asilo anteriori all'entrata in funzione di Eurodac, il modulo è corredato delle impronte digitali.

CAPO II

REAZIONE A UNA RICHIESTA

Articolo 3

Esame di una richiesta di presa in carico

1. I motivi di fatto e di diritto esposti nella richiesta sono esaminati con riguardo alle disposizioni del regolamento (CE) n. 343/2003 e all'elenco delle prove e prove indiziarie di cui all'allegato II del presente regolamento.

2. Quali che siano i criteri e le disposizioni del regolamento (CE) n. 343/2003 esposti nella richiesta, lo Stato membro richiesto verifica, nei termini prescritti dall'articolo 18, paragrafi 1 e 6, in modo esauriente e obiettivo e considerate tutte le informazioni di cui dispone direttamente o indirettamente, se è accertata la sua competenza. Ove emerga da queste verifiche che lo Stato membro richiesto è competente in virtù di almeno un criterio del regolamento (CE) n. 343/2003, quello Stato membro è tenuto a dichiararsi competente.

Articolo 4

Esame di una richiesta di ripresa in carico

Qualora una richiesta di ripresa in carico sia fondata sui dati trasmessi dall'unità centrale di Eurodac e controllati dallo Stato membro richiedente in conformità dell'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 2725/2000, lo Stato membro richiesto si dichiara competente salvo se emerge dalle verifiche cui procede che la sua competenza è cessata in virtù delle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 5, secondo comma o dell'articolo 16, paragrafi 2, 3 o 4. La cessazione della competenza in virtù di tali disposizioni può essere invocata solo sulla base di elementi di prova materiali o di dichiarazioni circostanziate e verificabili del richiedente asilo.

*Articolo 5***Risposta negativa**

1. Lo Stato membro richiesto che previa verifica ritenga che gli elementi presentati non permettano di stabilire la sua competenza, invia allo Stato membro richiedente una risposta negativa pienamente motivata che spieghi nel dettaglio le ragioni del suo rifiuto.

2. Ove lo Stato membro richiedente ritenga che il rifiuto oppostogli sia basato su un errore di valutazione ovvero disponga di prove complementari da far valere, esso può sollecitare un riesame della richiesta. Questa facoltà va esercitata nelle tre settimane successive al ricevimento della risposta negativa. Lo Stato membro richiesto procura di rispondere entro due settimane. Tale procedura aggiuntiva non riapre comunque i termini di cui all'articolo 18, paragrafi 1 e 6 e all'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 343/2003.

*Articolo 6***Risposta positiva**

Qualora lo Stato membro richiesto riconosca la competenza, la risposta ne fa menzione precisando la pertinente disposizione del regolamento (CE) n. 343/2003 e contiene indicazioni utili per organizzare il trasferimento, come gli estremi del servizio/ della persona da contattare.

CAPO III

ESECUZIONE DEL TRASFERIMENTO*Articolo 7***Modalità**

1. Il trasferimento verso lo Stato competente può avvenire in uno dei modi seguenti:

- a) su iniziativa del richiedente, con fissazione di un termine ultimo;
- b) sotto forma di partenza controllata, ovvero il richiedente è accompagnato fino all'imbarco da un agente dello Stato richiedente e il suo arrivo è notificato allo Stato competente entro un termine precedentemente convenuto;
- c) sotto scorta, essendo il richiedente accompagnato da un agente dello Stato richiedente o dal rappresentante di un organismo incaricato a tal fine dallo Stato richiedente e consegnato alle autorità dello Stato competente.

2. Nei casi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), il richiedente è provvisto del lasciapassare di cui all'articolo 19, paragrafo 3 e all'articolo 20, paragrafo 1, lettera e), conforme al modello

riportato all'allegato IV del presente regolamento, che gli permetta di recarsi nello Stato competente e di qualificarsi quando si presenta nel luogo e alla data indicati nella notificazione della decisione sulla sua presa in carico o ripresa in carico da parte dello Stato competente.

Nel caso di cui al paragrafo 1, lettera c), è rilasciato un lasciapassare al richiedente asilo privo di documenti di identità. Il luogo e l'ora del trasferimento sono decisi di comune accordo dagli Stati membri interessati con le modalità di cui all'articolo 8.

3. Lo Stato membro che esegue il trasferimento provvede affinché tutti i documenti del richiedente siano restituiti al legittimo proprietario prima della partenza ovvero siano affidati ai membri della scorta perché li consegnino alle competenti autorità dello Stato membro responsabile o siano trasmessi per altre vie appropriate.

*Articolo 8***Cooperazione ai fini del trasferimento**

1. Lo Stato membro competente è tenuto a permettere quanto prima il trasferimento del richiedente e a fare in modo che nulla osti al suo ingresso. Spetta allo Stato membro competente stabilire, eventualmente, la località del suo territorio in cui il richiedente sarà trasferito, ovvero consegnato alle autorità competenti, alla luce sia dei condizionamenti geografici sia dei modi di trasporto di cui dispone lo Stato membro che esegue il trasferimento. In nessun caso può essere chiesto alla scorta di accompagnare il richiedente oltre il punto di arrivo (stazione, porto, aeroporto,...) del mezzo di trasporto internazionale utilizzato, o che lo Stato membro che esegue il trasferimento sostenga le spese di trasporto al di là di tale punto.

2. Compete allo Stato membro che esegue il trasferimento organizzare il trasporto del richiedente e della sua scorta e fissare, d'accordo con lo Stato membro competente, l'orario d'arrivo e le eventuali modalità per la consegna del richiedente alle autorità competenti. Lo Stato membro competente può esigere un preavviso di tre giorni lavorativi.

*Articolo 9***Rinvio e ritardi di trasferimento**

1. Lo Stato membro competente è informato senza indugi della decisione di rinviare il trasferimento qualora siano promossi un ricorso o una revisione aventi effetto sospensivo, ovvero sussistano motivazioni materiali quali lo stato di salute del richiedente, l'indisponibilità del mezzo di trasporto o il fatto che il richiedente si sia sottratto all'esecuzione del trasferimento.

2. Compete allo Stato membro che non può eseguire il trasferimento entro il normale termine di sei mesi di cui all'articolo 19, paragrafo 3 e all'articolo 20, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 343/2003, per uno dei motivi di cui all'articolo 19, paragrafo 4 e all'articolo 20, paragrafo 2, di detto regolamento, informarne lo Stato competente prima dello scadere del termine. In mancanza di ciò, la competenza per l'esame della domanda d'asilo e/o le altre obbligazioni a norma del regolamento (CE) n. 343/2003 ricadono su quello Stato membro in conformità dell'articolo 19, paragrafo 4 e dell'articolo 20, paragrafo 2.

3. Compete allo Stato membro che per uno dei motivi di cui all'articolo 19, paragrafo 4 e all'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 343/2003 decide di effettuare il trasferimento dopo il termine normale di sei mesi, avviare preventivamente le concertazioni necessarie con lo Stato membro competente.

Articolo 10

Trasferimento a seguito di implicita accettazione

1. Quando, in virtù dell'articolo 18, paragrafo 7 o secondo i casi dell'articolo 20, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 343/2003, si debba ritenere che lo Stato membro cui è stata presentata la richiesta di presa in carico o di ripresa in carico l'abbia accettata, spetta allo Stato membro richiedente avviare le concertazioni necessarie per organizzare il trasferimento.

2. Quando è invitato a farlo dallo Stato membro richiedente, lo Stato membro competente conferma, senza indugio e per iscritto, la sua competenza risultante dall'inosservanza del termine per rispondere. Lo Stato membro responsabile prende quanto prima le disposizioni necessarie per determinare il luogo di arrivo del richiedente ed eventualmente convenire con lo Stato membro richiedente l'orario di arrivo e le modalità per la consegna del richiedente alle autorità competenti.

CAPO IV

CLAUSOLA UMANITARIA

Articolo 11

Casi di dipendenza

1. L'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 343/2003 si applica sia al richiedente asilo che dipenda dall'assistenza del familiare soggiornante in uno Stato membro, sia al familiare soggiornante in uno Stato membro che dipenda dall'assistenza del richiedente asilo.

2. I casi di dipendenza di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 343/2003 sono valutati, per quanto possibile, in base ad elementi obiettivi quali certificati medici. Ove questi elementi non sussistano o non possano essere esibiti, i motivi umanitari possono fondarsi solo su informazioni convincenti addotte dagli interessati.

3. Nel valutare se sia necessario e opportuno provvedere al ricongiungimento delle persone interessate, si tiene conto:

- a) della situazione familiare preesistente nel paese di origine;
- b) delle circostanze all'origine della separazione degli interessati;
- c) dello stato delle varie procedure esperite in materia di asilo o di diritto applicabile agli stranieri negli Stati membri.

4. L'applicazione dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 343/2003 è comunque subordinata all'impegno assunto dal richiedente asilo o dal familiare a provvedere effettivamente all'assistenza necessaria.

5. Gli Stati membri interessati determinano, di comune accordo, lo Stato membro del ricongiungimento e la data del trasferimento, tenendo conto di quanto segue:

- a) la capacità di spostarsi della persona dipendente;
- b) lo status delle persone interessate con riguardo al soggiorno, in modo da privilegiare se del caso il ricongiungimento del richiedente asilo con il familiare che sia già titolare di permesso di soggiorno e disponga di risorse nello Stato membro di soggiorno.

Articolo 12

Minori non accompagnati

1. Ove la decisione di affidamento di un minore non accompagnato a un familiare che non sia il padre, la madre o il tutore rischi di creare difficoltà particolari, specie quando l'adulto in questione risieda fuori dalla giurisdizione dello Stato membro in cui il minore ha richiesto asilo, è agevolata la cooperazione fra le autorità competenti degli Stati membri, in particolare le autorità o gli organi giurisdizionali preposti alla tutela dei minori e sono assunte le misure necessarie perché dette autorità possano pronunciarsi con cognizione di causa sulla capacità dell'adulto o degli adulti interessati di prendersi carico del minore nell'interesse di quest'ultimo.

A questo fine, si tiene conto delle possibilità previste nell'ambito della cooperazione giudiziaria civile.

2. Il superamento dei termini di cui all'articolo 18, paragrafi 1 e 6, e all'articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 343/2003, imputabile alla durata delle procedure per l'affidamento del minore non osta necessariamente al proseguimento della procedura di determinazione dello Stato membro competente né all'esecuzione del trasferimento.

Articolo 13

Procedure

1. L'iniziativa di chiedere a un altro Stato membro di prendere in carico un richiedente asilo in forza dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 343/2003 spetta, a seconda dei casi, allo Stato membro in cui è stata presentata la domanda di asilo e si svolge il procedimento di determinazione dello Stato membro competente, ovvero allo Stato membro competente.

2. La richiesta di presa in carico consta di tutti gli elementi a disposizione dello Stato membro richiedente, che consentano allo Stato membro richiesto di valutare la situazione.

3. Lo Stato richiesto provvede alle debite verifiche per accertare, a seconda dei casi, il sussistere di motivi umanitari, specie d'ordine familiare o culturale, l'effettiva dipendenza dell'interessato o la capacità e l'impegno dell'altra persona interessata a prestare la necessaria assistenza.

4. È in ogni caso richiesto il consenso dell'interessato.

Articolo 14

Conciliazione

1. In caso di disaccordo persistente sulla necessità di un trasferimento o di un ricongiungimento a norma dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 343/2003, ovvero sullo Stato membro in cui è opportuno che gli interessati si ricongiungano, gli Stati membri possono avvalersi della procedura di conciliazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

2. La procedura di conciliazione è iniziata a domanda di uno degli Stati membri in disaccordo con richiesta indirizzata al presidente del comitato istituito dall'articolo 27 del regolamento (CE) n. 343/2003. Accettando di ricorrere al procedimento di conciliazione, gli Stati membri interessati si impegnano a tenere in massima considerazione la soluzione che sarà proposta.

Il presidente del comitato designa tre membri del comitato, in rappresentanza di tre Stati membri estranei alla controversia. Questi ricevono per iscritto o oralmente le argomentazioni delle parti e, previa deliberazione, propongono una soluzione entro il termine di un mese, mettendola eventualmente ai voti.

Il presidente del comitato o il suo supplente presiede le deliberazioni. Il presidente può esprimere la sua opinione ma non partecipa al voto.

Che sia adottata o respinta dalle parti, la soluzione proposta è definitiva e non può formare oggetto di riesame.

CAPO V

DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 15

Trasmissione delle richieste

1. Per l'inoltro delle richieste, delle risposte nonché per tutta la corrispondenza scritta fra Stati membri in vista dell'applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 è utilizzata, per quanto possibile, la rete telematica «DubliNet» di cui al titolo II del presente regolamento.

In deroga al primo comma, le comunicazioni fra i servizi incaricati del trasferimento e i servizi competenti dello Stato membro richiesto circa gli aspetti pratici, l'orario e il luogo d'arrivo del richiedente, specie se trasferito sotto scorta, possono avvenire secondo altre modalità.

2. Ogni richiesta, risposta o corrispondenza scritta proveniente da un punto nazionale d'accesso di cui all'articolo 19 è considerata autentica.

3. L'avviso di ricevimento emesso dal sistema attesta l'avvenuta trasmissione, la data e l'ora di ricezione della richiesta o della risposta.

Articolo 16

Lingue

La lingua o le lingue di comunicazione sono scelte dagli Stati membri, di comune accordo e su base bilaterale.

Articolo 17

Consenso dell'interessato

1. Per l'applicazione degli articoli 7 e 8, dell'articolo 15, paragrafo 1, e dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 343/2003, subordinata alla condizione che gli interessati desiderino avvalersene o vi acconsentano, il consenso è espresso per iscritto.

2. Nel caso dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 343/2003, il richiedente deve conoscere le informazioni alla cui comunicazione acconsente.

TITOLO II

CREAZIONE DELLA RETE «DUBLINET»

CAPO I

NORME TECNICHE*Articolo 18***Creazione di «DubliNet»**

1. Le linee di comunicazione elettronica sicure di cui all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 343/2003, sono denominate «DubliNet».
2. DubliNet si basa sull'utilizzo dei servizi generici IDA di cui all'articolo 4 della decisione n. 1720/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.

*Articolo 19***Punti nazionali d'accesso**

1. Ogni Stato membro dispone di un unico, individuato punto nazionale d'accesso.
2. I punti nazionali d'accesso sono responsabili del trattamento dei dati in entrata e della trasmissione dei dati in uscita.
3. I punti nazionali d'accesso sono responsabili dell'emissione di un avviso di ricevimento per ogni trasmissione in entrata.
4. La trasmissione tra i punti nazionali d'accesso dei moduli di cui agli allegati II e III nonché della richiesta di informazioni di cui all'allegato V è effettuata nel formato fornito dalla Commissione. La Commissione comunica agli Stati membri le norme tecniche richieste.

CAPO II

REGOLE PER L'USO*Articolo 20***Numero di riferimento**

1. Ogni trasmissione reca un numero di riferimento che consente di individuare senza ambiguità il caso cui si riferisce e lo Stato membro richiedente. Detto numero deve inoltre permettere di determinare se la trasmissione riguarda una richiesta di presa in carico (tipo 1), una richiesta di ripresa in carico (tipo 2) o una richiesta di informazione (tipo 3).

⁽¹⁾ GU L 203 del 3.8.1999, pag. 9.

2. Il numero di riferimento comincia con le lettere utilizzate per identificare lo Stato membro in Eurodac. Il codice è seguito dall'indicazione del tipo di richiesta secondo la classificazione stabilita nel paragrafo 1.

Quando una richiesta è fondata su dati forniti da Eurodac, è aggiunto il numero di riferimento Eurodac.

*Articolo 21***Continuità di funzionamento**

1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché il loro punto nazionale d'accesso funzioni senza interruzione.
2. Se un punto nazionale d'accesso subisce un'interruzione nel funzionamento superiore alle sette ore lavorative, lo Stato membro lo notifica alle autorità competenti designate in virtù dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 343/2003, nonché alla Commissione, e prende tutte le misure necessarie per garantire al più presto la ripresa del normale funzionamento.

3. Se un punto nazionale d'accesso trasmette dei dati a un altro punto nazionale d'accesso il cui funzionamento è interrotto, l'avviso di trasmissione generato dai servizi generici IDA fa fede della data e dell'ora di trasmissione. I termini fissati dal regolamento (CE) n. 343/2003 per l'invio di una richiesta o di una risposta non sono sospesi durante l'interruzione del funzionamento del punto nazionale d'accesso interessato.

TITOLO III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI*Articolo 22***Lasciapassare in applicazione della convenzione di Dublino**

I lasciapassare prodotti per l'applicazione della convenzione di Dublino sono accettati ai fini del trasferimento dei richiedenti asilo a norma del regolamento (CE) n. 343/2003 per una durata massima di diciotto mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

*Articolo 23***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 settembre 2003.

Per la Commissione
António VITORINO
Membro della Commissione

ALLEGATO I


MODULO UNIFORME PER LA DETERMINAZIONE DELLO STATO MEMBRO ⁽¹⁾ COMPETENTE PER L'ESAME DI UNA DOMANDA D'ASILO**Richiesta di presa in carico presentata in base ai seguenti articoli del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio:**

- Articolo 6 (minore non accompagnato):
 Articolo 7 (familiare residente nello Stato membro in qualità di rifugiato):
 Articolo 8 (familiare richiedente asilo in uno Stato membro):
 Articolo 9, paragrafo 1 o 3 (titolo di soggiorno in corso di validità):
 Articolo 9, paragrafo 2 o 3 (visto in corso di validità):
 Articolo 9, paragrafo 4 (titolo di soggiorno scaduto da meno di 2 anni o visto scaduto da meno di 6 mesi):
 Articolo 10, paragrafo 1 (ingresso irregolare dalla frontiera esterna da meno di 12 mesi):
 Articolo 10, paragrafo 2 (soggiorno di più di 5 mesi nello Stato membro):
 Articolo 11, paragrafo 1 (ingresso con dispensa dal visto):
 Articolo 14 (salvaguardia dell'unità del nucleo familiare):
 Articolo 15 (motivi umanitari):

dati Eurodac: n. Eurodac:

risposta urgente richiesta: entro il:

Motivo dell'urgenza:

**N. del fascicolo:****Dati personali del richiedente**

1. Cognome (*):
Cognome da nubile:
2. Nome(i):
3. L'interessato porta o ha portato anche altri nomi?
Quali? sì no
4. Data di nascita:
5. Luogo di nascita:
Circoscrizione amministrativa:
- Paese:
6. Cittadinanza(e):
(indicarle tutte)
a) attuale(i):
- b) precedente(i):
- c) nessuna/apolide:
7. Sesso: maschio femmina
8. Nome del padre:
9. Nome della madre:

19. In mancanza di documenti: (precisare se conteneva eventualmente un visto o un permesso di soggiorno valido e, in caso affermativo, menzionare l'autorità e la data del rilascio nonché la durata)

Titoli di soggiorno/visti

20. Il richiedente asilo possiede un titolo di soggiorno/visto per lo Stato in cui soggiorna?

Tipo:

Rilasciato il:

Da:

Scadenza:

21. Possiede un titolo di soggiorno/visto per un altro Stato membro dell'UE (2)?

Indicare lo Stato:

Tipo:

Rilasciato il:

Da:

Data scadenza:

Itinerario

22. Paese in cui è cominciato il viaggio (paese d'origine o di provenienza):

— Itinerario seguito dal paese in cui è cominciato il viaggio al punto di ingresso nel paese in cui è chiesto l'asilo

— Data e orari del viaggio:

— Passaggio della frontiera:

— Al valico autorizzato:

o

— Eludendo i controlli di frontiera (ingresso illegale):

— Mezzi di trasporto utilizzati:

23. Il richiedente è entrato passando per un altro Stato dell'UE (3)?

— Qual è il primo Stato dell'UE in cui è entrato?

— Passaggio della frontiera al valico autorizzato:

o

— Eludendo i controlli di frontiera:

— Quando?

Soggiorno in un altro Stato membro dell'UE (4)

24. Soggiorno in uno o più altri Stati membri dell'UE dopo aver lasciato il paese di origine o provenienza:

— In quale o quali Stati:

— Dal-al:

— Luogo/indirizzo esatto:

— Il soggiorno era:

— Durata di validità del permesso:

— Motivo del soggiorno:

espatrio senza documenti documenti smarriti documenti trafugati (Precisare dove e quando.....)

Altri motivi (Precisare quali

sì no permesso di soggiorno visto di ingresso visto di transito

sì no permesso di soggiorno visto di ingresso visto di transito

mezzo di trasporto pubblico (precisare quale) veicolo proprio in altro modo (precisare come)

sì no

sì no

autorizzato non autorizzato

Dati relativi ai familiari soggiornanti in Stati membri dell'UE ⁽⁵⁾

25. a) Uno dei familiari risiede in uno Stato membro?

 sì no

— Nome del familiare:

.....

— Data di nascita:

.....

— Stato civile:

 celibe/nubile coniugato/a vedovo/a
 divorziato/a

— Legame di parentela:

 coniuge padre
 madre figlio
 fratello sorella
 tutore altro (precisare):

— Stato membro:

.....

— Indirizzo in tale Stato:

.....

— Situazione relativa al soggiorno:

 rifugiato riconosciuto residente
 richiedente asilo situazione irregolare

b) Uno degli interessati ha obiezioni a che la richiesta di asilo venga esaminata in tale Stato membro?

 sì no**Altre informazioni utili**

.....

.....

.....

.....

.....

(1) NB: In virtù dell'accordo del 19 gennaio 2001 fra la Comunità europea, la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia, per Stati membri si devono intendere anche l'Islanda e la Norvegia.

(2) Compresa l'Islanda e la Norvegia.

(3) Compresa l'Islanda e la Norvegia.

(4) Compresa l'Islanda e la Norvegia.

(5) Compresa l'Islanda e la Norvegia.

(*) In stampatello.

ALLEGATO II

[I riferimenti che seguono sono fatti al regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio]

ELENCO A

ELEMENTI DI PROVA

I. Procedimento di determinazione dello Stato competente per una domanda di asilo

1. Presenza di un familiare (padre, madre, tutore) del richiedente asilo minore non accompagnato (articolo 6)

Prove:

- conferma scritta delle informazioni da parte dell'altro Stato membro,
- estratto di registri,
- titoli di soggiorno rilasciati al familiare,
- documento comprovante il legame di parentela, ove disponibile,
- in mancanza di questo, e se necessario, esame del DNA o del sangue.

2. Residenza legale di un familiare a cui è stato riconosciuto lo status di rifugiato in uno Stato membro (articolo 7)

Prove:

- conferma scritta delle informazioni da parte dell'altro Stato membro,
- estratto di registri,
- titoli di soggiorno rilasciati alla persona che gode dello status di rifugiato,
- documento comprovante il legame di parentela, ove disponibile,
- assenso degli interessati.

3. Presenza di un familiare richiedente asilo la cui domanda non è ancora stata oggetto di una prima decisione nel merito in uno Stato membro (articolo 8)

Prove:

- conferma scritta delle informazioni da parte dell'altro Stato membro,
- estratto di registri,
- autorizzazioni temporanee di soggiorno rilasciate al familiare durante l'esame della sua domanda d'asilo,
- documento comprovante il legame di parentela, ove disponibile,
- in mancanza di questo, e se necessario, esame del DNA o del sangue,
- assenso degli interessati.

4. Titoli di soggiorno in corso di validità (articolo 9, paragrafi 1 e 3) o scaduti da meno di due anni [e data di entrata in vigore] (articolo 9, paragrafo 4)

Prove:

- titolo di soggiorno,
- estratto di registri degli stranieri o di registri corrispondenti,
- rapporti informativi/conferma delle informazioni da parte dello Stato membro che ha rilasciato il titolo di soggiorno.

5. Visti in corso di validità (articolo 9, paragrafi 2 e 3) e visti scaduti da meno di sei mesi [e data di entrata in vigore] (articolo 9, paragrafo 4)

Prove:

- visto rilasciato (valido o scaduto, a seconda dei casi),
- estratto di registri degli stranieri o di registri corrispondenti,
- rapporti informativi/conferma delle informazioni da parte dello Stato membro che ha rilasciato il visto.

6. Ingresso legale nel territorio attraverso una frontiera esterna (articolo 11)

Prove:

- timbro di ingresso su un passaporto,
- timbro di uscita di uno Stato confinante con uno Stato membro, considerato l'itinerario percorso dal richiedente asilo e la data di attraversamento della frontiera,
- titolo di trasporto che consente formalmente di stabilire l'ingresso attraverso una frontiera esterna,
- timbro d'ingresso o annotazione equivalente nel documento di viaggio.

7. Ingresso illegale nel territorio attraverso una frontiera esterna (articolo 10, paragrafo 1)

Prove:

- risultato positivo fornito da Eurodac previo raffronto delle impronte del richiedente con quelle raccolte a norma dell'articolo 8 del regolamento «Eurodac»,
- timbro d'ingresso su un passaporto falso o falsificato,
- timbro di uscita di uno Stato confinante con uno Stato membro, considerato l'itinerario percorso dal richiedente asilo e la data di attraversamento della frontiera,
- titolo di trasporto che consente formalmente di stabilire l'ingresso attraverso una frontiera esterna,
- timbro d'ingresso o annotazione equivalente nel documento di viaggio.

8. Soggiorno di più di cinque mesi sul territorio dello Stato membro (articolo 10, paragrafo 2)

Prove:

- autorizzazioni di soggiorno rilasciate nel periodo dell'esame di una richiesta di titolo di soggiorno,
- inviti a lasciare il territorio o provvedimento di espulsione emessi con un intervallo di cinque mesi o più e rimasti senza effetto,
- estratti di registri di ospedali, carceri, strutture detentive.

9. Uscita dal territorio degli Stati membri (articolo 16, paragrafo 3)

Prove:

- timbro di uscita,
- estratti di registri dello Stato terzo (prova del soggiorno),
- titolo di trasporto che consente formalmente di stabilire l'uscita o l'ingresso attraverso una frontiera esterna,
- rapporto informativo/conferma da parte dello Stato membro a partire dal quale il richiedente l'asilo ha lasciato il territorio degli Stati membri,
- timbro di uno Stato terzo confinante con uno Stato membro, considerato l'itinerario percorso dal richiedente l'asilo e la data dell'attraversamento della frontiera.

II. Obbligo di riammissione o di ripresa in carico da parte dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di asilo

1. Procedimento di determinazione dello Stato membro competente in corso nello Stato membro in cui è stata presentata la domanda d'asilo (articolo 4, paragrafo 5)

Prove:

- risultato positivo fornito da Eurodac previo raffronto delle impronte del richiedente con quelle raccolte a norma dell'articolo 4 del regolamento «Eurodac»,
- modulo compilato dal richiedente asilo,
- verbale redatto dalle autorità,
- impronte digitali prese in occasione di una domanda d'asilo,
- estratti di registri e relativi schedari,
- rapporto scritto delle autorità che attesta la presentazione di una domanda.

2. Procedura di domanda d'asilo in corso di esame o anteriore [articolo 16, paragrafo 1, lettere c), d) ed e)]

Prove:

- risultato positivo fornito da Eurodac previo raffronto delle impronte del richiedente con quelle raccolte a norma dell'articolo 4 del regolamento «Eurodac»,
- modulo compilato dal richiedente asilo,
- verbale redatto dalle autorità,
- impronte digitali rilevate in occasione di una domanda d'asilo,
- estratti di registri e relativi schedari,
- rapporto scritto delle autorità che attesta la presentazione di una domanda.

3. Uscita dal territorio degli Stati membri (articolo 4, paragrafo 5; articolo 16, paragrafo 3)

Prove:

- timbro di uscita,
- estratti di registri dello Stato terzo (prova del soggiorno),
- timbro di uno Stato terzo confinante con uno Stato membro, considerato l'itinerario percorso dal richiedente asilo e la data dell'attraversamento della frontiera,
- prova scritta delle autorità che attesta l'effettiva espulsione dello straniero.

4. Espulsione dal territorio degli Stati membri (articolo 16, paragrafo 4)

Prove:

- prova scritta delle autorità che attesta l'effettiva espulsione dello straniero,
- timbro di uscita,
- conferma delle informazioni relative all'espulsione da parte dello Stato terzo.

ELENCO B

PROVE INDIZIARIE

I. Procedimento di determinazione dello Stato competente per una domanda di asilo

1. Presenza di un familiare (padre, madre, tutore) del richiedente asilo minore non accompagnato (articolo 6)

Indizi ⁽¹⁾:

- indicazioni verificabili del richiedente asilo,
- dichiarazioni dei familiari interessati,
- rapporti informativi/conferma delle informazioni da parte di un'organizzazione internazionale, come l'UNHCR.

2. Residenza legale di un familiare a cui è stato riconosciuto lo status di rifugiato in uno Stato membro (articolo 7)

Indizi:

- indicazioni verificabili del richiedente asilo,
- rapporti informativi/conferma delle informazioni da parte di un'organizzazione internazionale, come l'UNHCR.

3. Presenza di un familiare richiedente asilo la cui domanda non è ancora stata oggetto di una prima decisione nel merito in uno Stato membro (articolo 8)

Indizi:

- indicazioni verificabili del richiedente asilo,
- rapporti informativi/conferma delle informazioni da parte di un'organizzazione internazionale, come l'UNHCR.

4. Titoli di soggiorno in corso di validità (articolo 9, paragrafi 1 e 3) e titoli di soggiorno scaduti da meno di due anni [e data di entrata in vigore] (articolo 9, paragrafo 4)

Indizi:

- dichiarazioni circostanziate e verificabili del richiedente asilo,
- rapporti informativi/conferma delle informazioni da parte di un'organizzazione internazionale, come l'UNHCR,
- rapporti informativi/conferma delle informazioni da parte dello Stato membro che non ha rilasciato il titolo di soggiorno,
- rapporti informativi/conferma delle informazioni da parte di familiari, compagni di viaggio, ecc.

5. Visti in corso di validità (articolo 9, paragrafi 2 e 3) e visti scaduti da meno di sei mesi [e data di entrata in vigore] (articolo 9, paragrafo 4)

Indizi:

- dichiarazioni circostanziate e verificabili del richiedente asilo,
- rapporti informativi/conferma delle informazioni da parte di un'organizzazione internazionale, come l'UNHCR,
- rapporti informativi/conferma delle informazioni da parte dello Stato membro che non ha rilasciato il visto,
- rapporti informativi/conferma delle informazioni da parte di familiari, compagni di viaggio, ecc.

⁽¹⁾ Queste prove indiziarie devono essere sempre seguite da una prova ai sensi dell'elenco A.

6. Ingresso legale nel territorio attraverso una frontiera esterna (articolo 11)

Indizi:

- dichiarazioni circostanziate e verificabili del richiedente asilo,
- rapporti informativi/conferma delle informazioni da parte di un'organizzazione internazionale, come l'UNHCR,
- rapporti informativi/conferma delle informazioni da parte di un altro Stato membro o di un paese terzo,
- rapporti informativi/conferma delle informazioni da parte di familiari, compagni di viaggio, ecc.,
- impronte digitali, tranne quando siano state rilevate dall'autorità all'attraversamento della frontiera esterna. In tal caso costituiscono prove in base all'elenco A,
- biglietti di viaggio,
- conti di albergo,
- carte di accesso a istituzioni pubbliche o private degli Stati membri,
- biglietto d'appuntamento presso un medico, un dentista, ecc.,
- dati attestanti che il richiedente asilo ha fatto ricorso ai servizi di un'agenzia di viaggi,
- altri indizi della stessa natura.

7. Ingresso illegale nel territorio attraverso una frontiera esterna (articolo 10, paragrafo 1)

Indizi:

- dichiarazioni circostanziate e verificabili del richiedente asilo,
- rapporti informativi/conferma delle informazioni da parte di un'organizzazione internazionale, come l'UNHCR,
- rapporti informativi/conferma delle informazioni da parte di un altro Stato membro o di un paese terzo,
- rapporti informativi/conferma delle informazioni da parte di familiari, compagni di viaggio, ecc.,
- impronte digitali, tranne quando siano state rilevate dall'autorità all'attraversamento della frontiera esterna. In tal caso costituiscono prove in base all'elenco A,
- biglietti di viaggio,
- conti di albergo,
- carte di accesso a istituzioni pubbliche o private degli Stati membri,
- biglietto di appuntamento presso un medico, un dentista, ecc.,
- dati attestanti che il richiedente asilo ha fatto ricorso ai servizi di un passatore o di un'agenzia di viaggi,
- altri indizi della stessa natura.

8. Soggiorno di più di cinque mesi sul territorio dello Stato membro (articolo 10, paragrafo 2)

Indizi:

- dichiarazioni circostanziate e verificabili del richiedente asilo,
- rapporti informativi/conferma delle informazioni da parte di un'organizzazione internazionale, come l'UNHCR,
- rapporti informativi/conferma delle informazioni da parte di un'organizzazione non governativa, ad esempio un'organizzazione che dà alloggio a persone disagiate,
- rapporti informativi/conferma delle informazioni da parte di familiari, compagni di viaggio, ecc.,
- impronte digitali,
- biglietti di viaggio,
- conti di albergo,
- carte di accesso a istituzioni pubbliche o private degli Stati membri,
- biglietto di appuntamento presso un medico, un dentista, ecc.,
- dati attestanti che il richiedente asilo ha fatto ricorso ai servizi di un passatore o di un'agenzia di viaggi,
- altri indizi della stessa natura.

9. Uscita dal territorio degli Stati membri (articolo 16, paragrafo 3)

Indizi:

- dichiarazioni circostanziate e verificabili del richiedente asilo,
- rapporti informativi/conferma delle informazioni da parte di un'organizzazione internazionale, come l'UNHCR,
- rapporti informativi/conferma di informazioni da parte di un altro Stato membro,
- timbro di uscita se il richiedente asilo in questione ha lasciato il territorio degli Stati membri per un periodo di almeno tre mesi,
- rapporti informativi/conferma delle informazioni da parte di familiari, compagni di viaggio, ecc.,
- impronte digitali, tranne quando siano state rilevate dall'autorità all'attraversamento della frontiera esterna. In tal caso costituiscono prove in base all'elenco A,
- biglietti di viaggio,
- conti di albergo,
- biglietto di appuntamento presso un medico, un dentista, ecc.,
- dati attestanti che il richiedente asilo ha fatto ricorso ai servizi di un passatore o di un'agenzia di viaggi,
- altri indizi della stessa natura.

II. Obbligo di riammissione o di ripresa in carico dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di asilo

1. Procedimento di determinazione dello Stato membro competente in corso nello Stato membro in cui è stata presentata la domanda d'asilo (articolo 4, paragrafo 5)

Indizi:

- dichiarazioni circostanziate e verificabili del richiedente asilo,
- rapporti informativi/conferma delle informazioni da parte di un'organizzazione internazionale, come l'UNHCR,
- rapporti informativi/conferma delle informazioni da parte di familiari, compagni di viaggio, ecc.,
- rapporti informativi/conferma delle informazioni da parte di un altro Stato membro.

2. Procedura di domanda d'asilo in corso di esame o anteriore [articolo 16, paragrafo 1, lettere c), d) ed e)]

Indizi:

- dichiarazioni verificabili del richiedente asilo,
- rapporti informativi/conferma delle informazioni da parte di un'organizzazione internazionale, come l'UNHCR,
- rapporti informativi/conferma delle informazioni da parte di un altro Stato membro.

3. Uscita dal territorio degli Stati membri (articolo 4, paragrafo 5; articolo 16, paragrafo 3)

Indizi:

- dichiarazioni circostanziate e verificabili del richiedente asilo,
- rapporti informativi/conferma delle informazioni da parte di un'organizzazione internazionale, come l'UNHCR,
- rapporti informativi/conferma delle informazioni da parte di un altro Stato membro,
- timbro di uscita se il richiedente asilo in questione ha lasciato il territorio degli Stati membri per un periodo di almeno tre mesi,
- rapporti informativi/conferma delle informazioni da parte di familiari, compagni di viaggio, ecc.,
- impronte digitali, tranne quando siano state rilevate dall'autorità all'attraversamento della frontiera esterna. In tal caso costituiscono prove in base all'elenco A,
- biglietti di viaggio,
- conti di albergo,
- biglietto di appuntamento presso un medico, un dentista, ecc.,
- dati attestanti che il richiedente asilo ha fatto ricorso ai servizi di un passatore o di un'agenzia di viaggi,
- altri indizi della stessa natura.

4. Espulsione dal territorio degli Stati membri (articolo 16, paragrafo 4)

Indizi:

- dichiarazioni verificabili del richiedente asilo,
 - rapporti informativi/conferma delle informazioni da parte di un'organizzazione internazionale, come l'UNHCR,
 - timbro di uscita se il richiedente asilo in questione ha lasciato il territorio degli Stati membri per un periodo di almeno tre mesi,
 - rapporti informativi/conferma delle informazioni da parte di familiari, compagni di viaggio, ecc.,
 - impronte digitali, tranne quando siano state rilevate dall'autorità all'attraversamento della frontiera esterna. In tal caso costituiscono prove in base all'elenco A,
 - biglietti di viaggio,
 - conti di albergo,
 - biglietto di appuntamento presso un medico, un dentista, ecc.,
 - dati attestanti che il richiedente asilo ha fatto ricorso ai servizi di un passatore o di un'agenzia di viaggi,
 - altri indizi della stessa natura.
-

ALLEGATO III

MODULO UNIFORME PER LE RICHIESTE DI RIPRESA IN CARICO

Richiesta di ripresa in carico presentata in base ai seguenti articoli del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio:

Articolo 4, paragrafo 5 (procedimento di determinazione dello Stato membro competente in corso nello Stato membro in cui è stata presentata la domanda):

Articolo 16, paragrafo 1, lettera c) (richiedente presente nello Stato membro senza avere ricevuto il permesso mentre l'esame della sua domanda è in corso d'esame nello Stato membro competente):

Articolo 16, paragrafo 1, lettera d) (richiedente che presenta una domanda d'asilo dopo avere ritirato la domanda nello Stato membro competente):


Articolo 16, paragrafo 1, lettera e) (richiedente presente nello Stato membro senza avere ricevuto il permesso, la cui domanda è stata respinta nello Stato membro competente):

dati Eurodac: n. Eurodac:

risposta urgente richiesta: entro il:

Motivo dell'urgenza:

.....



N. del fascicolo

Dati personali del richiedente

1. Cognome (*):
Cognome da nubile:
2. Nome(i):
3. L'interessato porta o ha portato: anche altri nomi?
Quali? sì no
4. Data di nascita:
5. Luogo di nascita:
Circoscrizione amministrativa:
- Paese:
6. Cittadinanza(e):
(indicarle tutte)
- a) attuale(i):
- b) precedente(i):
- c) nessuna/apolide:
7. Sesso: maschio femmina
8. Nome del padre:
9. Nome della madre:
10. Stato civile: celibe/nubile coniugato/a vedovo/a
 divorziato/a convivente

(*) In stampatello.

Precedenti procedure d'asilo

11. Il richiedente asilo ha già chiesto asilo o il riconoscimento dello status di rifugiato nel paese in cui soggiorna o in un altro paese?

Quando e dove?

È stata presa una decisione sulla domanda?

Quando è stata presa la decisione?

12. Il richiedente dichiara di aver lasciato il territorio degli Stati membri?

Se sì:

In quale(i) paese(i) si è recato?

Itinerario:

13. Quali documenti presenta il richiedente?

Si prega di elencarli:

sì no

.....

no non sa sì, domanda respinta

.....

sì no

Data di uscita:.....

Data di rientro:.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Commenti:

ALLEGATO IV

Modello di lasciapassare per il trasferimento del richiedente asilo

LASCIAPASSARE

N. di riferimento (*):

Rilasciato a norma degli articoli 19 e 20 del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri (1) da un cittadino di un paese terzo.

Valido unicamente per il trasferimento da (2) a (3); il richiedente asilo dovrà presentarsi a (4) entro il (5)

Rilasciato a:


COGNOME:

NOMI:

LUOGO E DATA DI NASCITA:

CITTADINANZA:

Data del rilascio:



Per il ministro dell'Interno:

Timbro

Il portatore del presente lasciapassare è stato identificato dalle autorità in base a (6) (7).

Il presente documento è rilasciato unicamente in applicazione degli articoli 19 e 20 del regolamento (CE) n. 343/2003 e non costituisce in nessun caso un documento assimilabile a un documento di viaggio che autorizzi l'attraversamento della frontiera esterna né a un documento che comprovi l'identità dell'interessato.

(*) Il numero di riferimento sarà attribuito dallo Stato membro a partire dal quale è effettuato il trasferimento.

(1) NB: In virtù dell'accordo del 19 gennaio 2001 fra la Comunità europea, la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia, per Stati membri si devono intendere anche l'Islanda e la Norvegia.

(2) Stato membro da cui è effettuato il trasferimento.

(3) Stato membro verso cui è effettuato il trasferimento.

(4) Luogo in cui il richiedente asilo dovrà presentarsi al suo arrivo nello Stato membro competente.

(5) Termine entro il quale il richiedente asilo dovrà presentarsi al suo arrivo nello Stato membro competente.

(6) In base ai seguenti documenti di viaggio o di identità presentati alle autorità.

(7) In base alla dichiarazione del richiedente asilo o a documenti diversi dal documento di viaggio o di identità.

ALLEGATO V

RICHIESTA DI INFORMAZIONI AI SENSI DELL'ARTICOLO 21 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 343/2003 DEL CONSIGLIO

Data: ___/___/_____

N. di riferimento:.....

Persona interessata:

— Cognome:

— Nome:

— Data di nascita:

— Luogo di nascita:

— Cittadinanza:

Indizi allegati: sí no

(precisare)

.....
.....
.....

La presente richiesta di informazioni riguarda:

- | | | | |
|--------------------------------------|--------------------------|------------|--------------------------|
| titolo di soggiorno | <input type="checkbox"/> | ricorso | <input type="checkbox"/> |
| titolo di viaggio | <input type="checkbox"/> | decisione | <input type="checkbox"/> |
| visto | <input type="checkbox"/> | espulsione | <input type="checkbox"/> |
| presentazione di una domanda d'asilo | <input type="checkbox"/> | altro | <input type="checkbox"/> |

Oggetto:
.....
.....
.....
.....
.....
.....

REGOLAMENTO (CE) N. 1561/2003 DELLA COMMISSIONE
del 4 settembre 2003

che deroga al regolamento (CE) n. 708/98 relativo alla presa in consegna del risone da parte degli organismi d'intervento e alla fissazione degli importi correttori, delle maggiorazioni e delle detrazioni da applicare, per il periodo di consegna all'intervento della campagna 2002/03

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) Le condizioni di presa in consegna del risone da parte degli organismi d'intervento sono fissate dal regolamento (CE) n. 708/98 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 610/2001 ⁽⁴⁾. A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, di detto regolamento, la consegna deve effettuarsi alla fine del secondo mese successivo a quello di ricezione dell'offerta, ma comunque non oltre il 31 agosto della campagna in corso.
- (2) A causa dei quantitativi eccezionalmente elevati di risone attualmente offerti all'intervento, gli organismi d'intervento avrebbero difficoltà a rispettare il termine stabilito per la consegna dei prodotti. Di conseguenza, il regolamento (CE) n. 1045/2003 della Commissione ⁽⁵⁾ ha

previsto una deroga al termine di consegna fissato alla fine del secondo mese. Considerate inoltre le difficoltà tecniche provocate dalla canicola, occorre, per la campagna 2002/2003 in corso, una deroga al termine di consegna al 31 agosto.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 708/98, la consegna del risone conferito all'organismo d'intervento a titolo della campagna 2002/2003 deve essere effettuata entro il 30 settembre 2003.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 settembre 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.

⁽³⁾ GU L 98 del 31.3.1998, pag. 21.

⁽⁴⁾ GU L 90 del 30.3.2001, pag. 17.

⁽⁵⁾ GU L 151 del 19.6.2003, pag. 34.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1562/2003 DELLA COMMISSIONE
del 4 agosto 2003**

relativo alla sospensione della pesca dell'eglefino da parte delle navi battenti bandiera della Svezia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2341/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, che stabilisce, per il 2003, le possibilità di pesca e le condizioni ad essa associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1407/2003 ⁽⁴⁾, prevede dei contingenti di eglefino per il 2003.
- (2) Ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di uno stock soggetto a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato.
- (3) Secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di eglefino nelle acque della zona CIEM IIa (acque della CE), Mare del Nord, da parte di navi battenti

bandiera della Svezia o immatricolate in Svezia hanno esaurito il contingente assegnato per il 2003. La Svezia ha vietato la pesca di questo stock a partire dal 7 giugno 2003. Occorre pertanto fare riferimento a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di eglefino nelle acque della zona CIEM IIa (acque della CE), Mare del Nord, da parte di navi battenti bandiera della Svezia o immatricolate in Svezia abbiano esaurito il contingente assegnato alla Svezia per il 2003.

La pesca dell'eglefino nelle acque della zona CIEM IIa (acque della CE), Mare del Nord, effettuata da navi battenti bandiera della Svezia o immatricolate in Svezia è proibita, come pure la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questo stock da parte delle navi suddette dopo la data di applicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 7 giugno 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 agosto 2003.

Per la Commissione

Jörgen HOLMQUIST

Direttore generale della Pesca

⁽¹⁾ GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 356 del 31.12.2002, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU L 201 dell'8.8.2003, pag. 3.

REGOLAMENTO (CE) N. 1563/2003 DELLA COMMISSIONE
del 4 settembre 2003
relativo alla sospensione della pesca del merluzzo bianco da parte delle navi battenti bandiera della Svezia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2341/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, che stabilisce, per il 2003, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1407/2003 della Commissione ⁽⁴⁾, prevede dei contingenti di merluzzo bianco per il 2003.
- (2) Ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di uno stock soggetto a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato.
- (3) Secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di merluzzo bianco nelle acque della zona CIEM IIa (acque della CE), Mare del Nord, da parte di navi

battenti bandiera della Svezia o immatricolate in Svezia hanno esaurito il contingente assegnato per il 2003. La Svezia ha vietato la pesca di questo stock a partire dal 2 giugno 2003. Occorre pertanto fare riferimento a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di merluzzo bianco nelle acque della zona CIEM IIa (acque della CE), Mare del Nord, eseguite da navi battenti bandiera della Svezia o immatricolate in Svezia abbiano esaurito il contingente assegnato alla Svezia per il 2003.

La pesca del merluzzo bianco nelle acque della zona CIEM IIa (acque della CE), Mare del Nord, effettuata da navi battenti bandiera della Svezia o immatricolate in Svezia è proibita, come pure la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questo stock da parte delle navi suddette dopo la data di applicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica con effetti a decorrere dal 2 giugno 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 settembre 2003.

Per la Commissione
Jörgen HOLMQUIST
Direttore generale della Pesca

⁽¹⁾ GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 356 del 31.12.2002, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU L 201 dell'8.8.2003, pag. 3.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1564/2003 DELLA COMMISSIONE
del 4 settembre 2003**

che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 680/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, terza frase,

considerando quanto segue:

- (1) Le restituzioni applicabili all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio sono state fissate dal regolamento (CE) n. 1507/2003 della Commissione ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1532/2003 ⁽⁴⁾.
- (2) L'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 1507/2003 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare le restituzioni

all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1260/2001, come tali e non denaturati, fissate nell'allegato del regolamento (CE) n. 1507/2003 sono modificate conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 settembre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 settembre 2003.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.
⁽²⁾ GU L 104 del 20.4.2002, pag. 26.
⁽³⁾ GU L 217 del 29.8.2003, pag. 5.
⁽⁴⁾ GU L 218 del 30.8.2003, pag. 8.

ALLEGATO

RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE DELLO ZUCCHERO BIANCO E DELLO ZUCCHERO GREGGIO COME TALI

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Importo delle restituzioni
1701 11 90 9100	S00	EUR/100 kg	43,10 ⁽¹⁾
1701 11 90 9910	S00	EUR/100 kg	43,28 ⁽¹⁾
1701 12 90 9100	S00	EUR/100 kg	43,10 ⁽¹⁾
1701 12 90 9910	S00	EUR/100 kg	43,28 ⁽¹⁾
1701 91 00 9000	S00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg prodotto netto	0,4685
1701 99 10 9100	S00	EUR/100 kg	46,85
1701 99 10 9910	S00	EUR/100 kg	47,05
1701 99 10 9950	S00	EUR/100 kg	47,05
1701 99 90 9100	S00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg prodotto netto	0,4685

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni della serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1).

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 1779/2002 della Commissione (GU L 269 del 5.10.2002, pag. 6).

Le altre destinazioni sono definite nel seguente modo:

S00: tutte le destinazioni (paesi terzi, altri territori, approvvigionamento e destinazioni assimilate ad un'esportazione fuori dalla Comunità), ad esclusione dell'Albania, della Croazia, della Bosnia-Erzegovina, della Serbia e Montenegro (Compreso il Kosovo, quale definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999), e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, tranne che per lo zucchero incorporato nei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio (GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29).

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/2001.

REGOLAMENTO (CE) N. 1565/2003 DELLA COMMISSIONE
del 4 settembre 2003

che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco a destinazione di determinati paesi terzi per la quarta gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1290/2003

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 680/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) In conformità al regolamento (CE) n. 1290/2003 della Commissione, del 18 luglio 2003, relativo a una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco nel quadro della campagna di commercializzazione 2003/2004 ⁽³⁾, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero a destinazione di determinati paesi terzi.
- (2) In base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1290/2003, un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare

della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale.

- (3) Dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la quarta gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la quarta gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CE) n. 1290/2003, l'importo massimo della restituzione all'esportazione a destinazione di determinati paesi terzi è pari a 50,351 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 settembre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 settembre 2003.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 104 del 20.4.2002, pag. 26.

⁽³⁾ GU L 181 del 19.7.2003, pag. 7.

REGOLAMENTO (CE) N. 1566/2003 DELLA COMMISSIONE
del 4 settembre 2003
che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1110/2003 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) I dazi all'importazione nel settore dei cereali sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1545/2003 della Commissione ⁽⁵⁾.

- (2) L'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1249/96 prevede che, se nel corso del periodo di applicazione la media dei dazi all'importazione calcolata differisce di 5 EUR/t dal dazio fissato, occorre applicare un corrispondente aggiustamento. Poiché si è verificata tale differenza, è necessario adattare i dazi all'importazione fissati dal regolamento (CE) n. 1545/2003,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 1545/2003 modificato sono sostituiti dagli allegati I e II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 settembre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 settembre 2003.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 158 del 27.6.2003, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125.

⁽⁴⁾ GU L 158 del 27.6.2003, pag. 12.

⁽⁵⁾ GU L 218 del 30.8.2003, pag. 46.

ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1766/92

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi all'importazione ⁽¹⁾ (in EUR/t)
1001 10 00	Frumento (grano) duro di qualità elevata	0,00
	di qualità media	0,00
	di bassa qualità	0,00
1001 90 91	Frumento (grano) tenero destinato alla semina	0,00
ex 1001 90 99	Frumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina	0,00
1002 00 00	Segala	4,44
1005 10 90	Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido	48,48
1005 90 00	Granturco diverso dal granturco destinato alla semina ⁽²⁾	48,48
1007 00 90	Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	14,53

⁽¹⁾ Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

— 3 EUR/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure

— 2 EUR/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Svezia, in Finlandia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

⁽²⁾ L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.

ALLEGATO II

Elementi di calcolo dei dazi

(periodo dal 29.8 al 3.9.2003)

1. Medie delle due settimane precedenti il giorno della fissazione:

Quotazioni borsistiche	Minneapolis	Chicago	Minneapolis	Minneapolis	Minneapolis	Minneapolis
Prodotto (% proteine al 12 % di umidità)	HRS2. 14 %	YC3	HAD2	qualità media (*)	qualità bassa (**)	US barley 2
Quotazione (EUR/t)	141,53 (****)	85,07	177,21 (***)	167,21 (***)	147,21 (***)	124,10 (***)
Premio sul Golfo (EUR/t)	—	14,91	—	—	—	—
Premio sui Grandi Laghi (EUR/t)	21,81	—	—	—	—	—

(*) Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(**) Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2378/2002].

(***) Fob Duluth.

(****) Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

2. Medie delle due settimane precedenti il giorno della fissazione:

Trasporto/costi: Golfo del Messico — Rotterdam: 18,66 EUR/t; Grandi Laghi — Rotterdam: 28,49 EUR/t.

3. Sovvenzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1249/96: 0,00 EUR/t (HRW2)
0,00 EUR/t (SRW2).

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 aprile 2003

concernente il regime di aiuti C 65/2002 (ex N 262/2002) dell'Austria a favore delle compagnie aeree austriache

[notificata con il numero C(2003) 1307]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/637/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato i terzi interessati a presentare le proprie osservazioni, in conformità ai predetti articoli ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (2) Con lettera del 16 ottobre 2002 la Commissione ha informato l'Austria della decisione di considerare il regime notificato parzialmente compatibile con il mercato comune per quattro misure e per un ammontare massimo di 1 419 000 EUR, e di avviare la procedura prevista all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato nei confronti delle altre misure previste dall'aiuto ⁽²⁾.
- (3) La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni sull'aiuto di cui trattasi.
- (4) La Commissione non ha ricevuto osservazioni al riguardo da parte degli interessati.

I. PROCEDIMENTO

- (1) Ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, l'Austria, con lettera del 5 aprile 2002 protocollata il 10 aprile 2002 con il numero SG(2002) A/3826, ha informato la Commissione europea di un dispositivo di compensazione di perdite nel settore aereo. Il 2 maggio 2002 [lettera della DG TREN D(2002) 70222] è stata inviata alle autorità austriache una prima richiesta di informazioni complementari cui l'Austria ha risposto con nota del 24 maggio 2002, protocollata con il numero TREN A/59420. Una seconda richiesta di informazioni complementari è stata inviata dalla Commissione il 5 luglio 2002 [nota DG TREN D(2002) 11286]. Le autorità austriache vi hanno risposto con lettera del 7 agosto 2002 protocollata il 13 agosto 2002 con il numero SG(2002) A/8235.

II. DESCRIZIONE DELL'AIUTO

Contesto

- (5) A causa degli attacchi terroristici verificatisi negli Stati Uniti l'11 settembre 2001, alcune parti dello spazio aereo sono state chiuse per più giorni. È il caso dello spazio aereo statunitense, completamente vietato dall'11 al 14 settembre 2001 e che è stato riaperto gradualmente alla navigazione aerea soltanto dal 15 settembre 2001. Altri Stati sono stati costretti ad adottare simili provvedimenti per tutto o parte del loro territorio.

⁽¹⁾ GU C 309 del 12.12.2002, pag. 5.

⁽²⁾ Cfr. nota in calce 1.

- (6) Durante questo periodo le compagnie aeree hanno dovuto annullare i voli che utilizzavano lo spazio aereo interessato. Inoltre hanno subito perdite a causa delle ripercussioni sul resto del traffico o a causa dell'impossibilità di trasportare i passeggeri fino alla loro destinazione finale.
- (7) Di fronte all'ampiezza e al carattere repentino di questi eventi e dei costi che essi hanno generato per le compagnie aeree, gli Stati membri hanno dovuto adottare dispositivi eccezionali di compensazione.

Regime notificato

- (8) In questo contesto l'Austria ha deciso di istituire un regime per compensare le perdite di introiti subite dalle società aeree austriache durante il periodo dall'11 al 14 settembre 2001.
- (9) Gli interessati della decisione sono tutte le compagnie aeree titolari di una licenza rilasciata dalle autorità austriache conformemente al regolamento (CE) n. 2407/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie⁽³⁾. Le misure notificate corrispondono esclusivamente alle perdite che le società del gruppo Austrian Airlines (cioè Austrian Airlines, Tyrolean Airways, Lauda Air e Rheintalflug) hanno comunicato alle autorità austriache. L'Austria ha tuttavia confermato alla Commissione che altre società titolari di una licenza rilasciata dalle autorità austriache potrebbero essere ammesse allo stesso regime di compensazioni.
- (10) La compensazione massima non può in ogni caso essere superiore ai quattro trecentosessantacinquesimi (4/365) del fatturato annuale della compagnia.
- (11) Le perdite indennizzabili così definite saranno verificate e certificate dai revisori dei conti dell'impresa sulla base di criteri stabiliti.
- (12) L'Austria si è impegnata a trasmettere alla Commissione una relazione sui versamenti effettuati nei sei mesi successivi all'approvazione del regime.
- (13) Il 16 ottobre 2001 la Commissione ha ritenuto il regime di tali compensazioni per le perdite subite dall'11 al 14 settembre 2001 parzialmente compatibile con il mercato comune. Questa decisione è stata presa ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato e degli orientamenti definiti dalla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio — Ripercussioni

degli attentati negli Stati Uniti sull'industria dei trasporti aerei⁽⁴⁾ (di seguito denominata «comunicazione del 10 ottobre 2001»). A questo scopo sono state autorizzate all'Austria risorse pari ad un ammontare di 1 419 000 EUR.

- (14) Il regime notificato, oggetto delle presente decisione, prevede altre due misure per le quali è stata aperta la procedura formale di esame con la stessa decisione del 16 ottobre 2002:

— una di esse, denominata nella suddetta decisione misura 2b, prevede una compensazione per la cancellazione del volo transatlantico del 15 settembre 2001 (importo notificato pari a 55 727 EUR).

— l'altra, denominata nella stessa decisione misura 3, mira a compensare la perdita di introiti subita su tutti i voli diversi da quelli verso gli Stati Uniti. A tal fine, il numero medio di passeggeri al giorno e per tratta nel periodo dall'11 al 14 settembre 2001 è stato comparato a quello del periodo dal 1° al 10 settembre; la differenza (8 630 passeggeri) è stata moltiplicata per il ricavo medio per passeggero sulle stesse rotte, ottenendo in tal modo la cifra in questione. L'importo notificato a questo titolo è stato di 1 908 128 EUR.

- (15) La Commissione ha deciso di avviare la procedura formale di esame, considerati i dubbi relativi alla compatibilità di tale sistema di aiuti con il mercato comune. Per quanto attiene alla misura 2b, relativa al 15 settembre 2001, i dubbi si basano non solo sul superamento del periodo previsto al punto 35 della comunicazione del 10 ottobre 2001, ma anche e soprattutto sulla mancanza dell'evento straordinario e sul cambiamento del carattere di perdita indennizzabile dopo il 14 settembre 2001. Riguardo la misura 3, avente maggiore importanza finanziaria, i dubbi della Commissione riguardano la compatibilità con il mercato comune, in particolare, poiché l'Austria non ha dimostrato l'esistenza della relazione diretta che deve esistere, ai sensi del punto 35 della comunicazione, tra i costi indennizzabili e la chiusura dello spazio aereo, ed inoltre la misura riguarda zone geografiche non interessate dalla chiusura.

III. OSSERVAZIONI DEGLI INTERESSATI

- (16) Nessun terzo interessato ha fatto pervenire informazioni alla Commissione entro il termine di un mese.

⁽³⁾ GU L 240 del 24.8.1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ COM(2001) 574 def. del 10.10.2001. http://europa.eu.int/eur-lex/de/com/cnc/2001/com2001_0574de01.pdf

IV. OSSERVAZIONI DELL'AUSTRIA

- (17) Con nota del 16 dicembre 2002, protocollata dalla Commissione con il numero TREN A/2002, le autorità austriache hanno fatto pervenire ulteriori commenti alla Commissione.
- (18) Per quanto attiene il volo transatlantico della società Austrian Airlines cancellato il 15 settembre (misura 2b), l'Austria ha dichiarato che la cancellazione era il risultato della decisione iniziale di imbarcare a bordo agenti di sicurezza armati. Questa decisione non ha potuto essere concordata a tempo debito con le autorità americane e ciò non ha permesso la preparazione effettiva del volo. L'Austria ha inoltre dichiarato che la ripresa dei voli è avvenuta solo in modo graduale, come ha riconosciuto anche la Commissione nella sua decisione e che tali cancellazioni dimostrano che la situazione è rimasta caotica anche dopo il 14 settembre 2001.
- (19) Infine l'Austria ha confermato che intende versare a titolo della misura l'importo di 55 727 EUR, importo già stabilito al momento dell'apertura del procedimento.
- (20) La misura generale di compensazione a favore della totalità dei voli (misura 3), contro la quale la Commissione aveva sollevato obiezioni, è stata giustificata dall'Austria sulla base dell'interpretazione contenuta nella comunicazione del 10 ottobre 2001 e nella lettera dei servizi della Commissione indirizzata il 14 novembre 2001 agli Stati membri, e non è fondata sulla pratica della Commissione [precedenti decisioni relative agli altri Stati membri ⁽⁵⁾] cui l'Austria era stata rinviata. L'Austria aveva ulteriormente precisato nel modo seguente la misura di compensazione prevista.
- (21) Sulla base dei valori medi del mese di agosto 2001, l'Austria ha calcolato in primo luogo le perdite effettive relative ai passeggeri in transito sulla rete della società Austrian Airlines che, a causa della cancellazione dei voli transatlantici tra l'11 e il 14 settembre 2001, hanno perso i rispettivi voli in coincidenza per continuare il volo verso la destinazione finale; tali perdite ammontano a [...] EUR.
- (22) L'Austria ha calcolato in seguito che circa il [...] % dei passeggeri dei voli transatlantici della Austrian Airlines cancellati tra l'11 e il 14 settembre 2001 e per i quali

nella decisione del 16 ottobre 2002 era stata approvata la compensazione delle perdite corrispondenti, erano sulla tratta di andata del loro viaggio e per questi ultimi la tratta di ritorno andava logicamente annullata. L'Austria ha confermato che questo aspetto era stato preso in considerazione nella prima notifica e ha fornito una stima precisa ricavata dai dati del mese precedente, valutando la perdita corrispondente a 1 235 700 EUR.

- (23) Perdite addizionali, calcolate in conformità al punto 21 e relative ai passeggeri che si trovavano allo stesso modo in transito sul resto della rete dell'Austrian Airlines e che avevano perso il volo di ritorno sono state quantificate pari a [...] EUR.
- (24) Infine il gruppo Austrian Airlines ha subito perdite simili pari a [...] EUR per i passeggeri in transito a causa dei voli transatlantici di altre compagnie che negli stessi giorni hanno dovuto essere cancellati.
- (25) Infine, l'Austria ha dichiarato che intende versare a titolo di questa misura una somma di 1 983 333 EUR pari a quattro volte l'ammontare indicato ai punti da 21 a 24 e che sostituisce quella di 1 908 128 EUR di cui alla notifica iniziale.

V. VALUTAZIONE DELL'AIUTO

Esistenza dell'aiuto

- (26) L'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE stabilisce che «salvo deroghe contemplate dal presente trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra gli Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.»
- (27) Gli aiuti concessi alle compagnie aeree costituiscono un'assegnazione di risorse di Stato a loro favore e rappresentano dunque per esse un vantaggio economico.
- (28) La misura a favore del trasporto aereo oggetto della presente decisione, ha carattere selettivo. Inoltre le quattro compagnie aeree destinatarie in primo luogo del regime di aiuti sono esplicitamente identificate (cfr. il considerando 9 della decisione).

⁽⁵⁾ Cfr. decisioni simili Francia (n. 806/2001 del 30 gennaio 2002), Regno Unito (n. 854/2001 del 12 marzo 2002) e Germania (n. 269/2002 del 2 luglio 2002) consultabili al seguente indirizzo Internet:
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aid/transport.htm

(29) Da quando, il 1° gennaio 1993 — con l'entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 2407/92 e del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie⁽⁶⁾, come modificato dall'Atto di adesione di Austria, Finlandia e Svezia — è stato aperto il mercato dei trasporti aerei, le compagnie aeree degli Stati membri operano sul mercato in regime di reciproca concorrenza. Le quattro compagnie aeree destinatarie degli aiuti operano nel mercato comunitario. Gli aiuti previsti e i vantaggi relativi a loro favore incidono sugli scambi commerciali tra gli Stati e possono alterare la concorrenza.

(30) Pertanto queste misure, che costituiscono un aiuto di Stato, sono compatibili con il mercato comune soltanto se rientrano in una delle deroghe previste.

Base giuridica della valutazione dell'aiuto

(31) Le deroghe previste all'articolo 87, paragrafo 2, lettere a) e c), del trattato CE non sono applicabili perché nella fattispecie non si tratta di un aiuto a carattere sociale concesso a consumatori privati, o di un aiuto concesso a determinate regioni della Repubblica federale di Germania.

(32) Non trattandosi neppure di un aiuto destinato a favorire lo sviluppo economico di regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure dove si abbia una grave forma di disoccupazione, né di un aiuto destinato ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, non si applicano le deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del trattato.

(33) Infine non sono neppure applicabili nella fattispecie le disposizioni dell'articolo 87, paragrafo 3, lettere b) e d); esse si riferiscono agli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro o agli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio.

(34) Ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato CE, sono compatibili con il mercato comune «gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali». Al punto 33 della comunicazione del 10 ottobre 2001 la Commissione ritiene che gli eventi dell'11 settembre 2001 possano senz'altro considerarsi eventi straordinari ai sensi dell'articolo 82, paragrafo 2, lettera b), del trattato.

(35) Al punto 35 della comunicazione del 10 ottobre 2001 la Commissione spiega le condizioni che essa reputa necessarie per considerare che le compensazioni relative a questi avvenimenti rispettino le condizioni dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato.

«La Commissione ritiene che i costi direttamente legati alla chiusura dello spazio aereo americano dall'11 al 14 settembre 2001, possano essere considerati una conseguenza diretta degli eventi dell'11 settembre 2001 e possano quindi essere compensati dagli Stati membri, conformemente alle disposizioni dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato e nel rispetto delle seguenti condizioni:

— la compensazione va versata in modo non discriminatorio a tutte le compagnie aeree di uno stesso Stato membro,

— essa riguarda esclusivamente i costi generati fra l'11 e il 14 settembre 2001 a seguito dell'interruzione del traffico aereo decisa dalle autorità americane,

— l'importo della compensazione è calcolato in modo preciso e oggettivo, paragonando il traffico registrato da ogni compagnia aerea nel corso dei quattro giorni in causa a quello della stessa compagnia nel corso della settimana precedente, con l'applicazione di un coefficiente correttore che tenga conto dell'evoluzione tendenziale registrata nel corrispondente periodo dell'anno 2000. L'importo massimo della compensazione, che tiene conto sia dei costi sostenuti che di quelli evitati, è pari alle perdite debitamente constatate durante i quattro giorni; essa non può in ogni caso superare i quattro trecentosessantacinquesimi (4/365) del fatturato della società.»

Compatibilità ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato CE

a) Misura 2b (volo transatlantico del 15 settembre 2001)

(36) Il regime notificato supera chiaramente il quadro considerato ammissibile nella comunicazione del 10 ottobre 2001 per l'applicazione dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato CE riferito al periodo dall'11 al 14 settembre 2001 e limitato alle perdite derivanti in modo diretto alla chiusura dello spazio aereo e già approvate, subite durante il suddetto periodo.

⁽⁶⁾ GU L 240 del 24.8.1992, pag. 8.

- (37) Al punto 35 della comunicazione del 10 ottobre 2001 la Commissione aveva già stabilito che la chiusura dello spazio aereo americano dall'11 al 14 settembre 2001 rappresentava un «evento straordinario» ritenendo compatibili le compensazioni per le perdite derivanti dalla stessa; tuttavia non aveva considerato gli altri danni derivanti in modo indiretto dalla suddetta chiusura. Ciò vale in particolare per le perdite subite dalle compagnie aeree dopo la riapertura dello spazio aereo il 15 settembre.
- (38) Nella comunicazione del 10 ottobre 2001 la Commissione ha spiegato che la compensazione riguarda «esclusivamente i costi generati a seguito dell'interruzione del traffico aereo decisa dalle autorità americane». Le spiegazioni delle autorità austriache non lasciano alcun dubbio al riguardo che il volo de quo non ha potuto essere garantito a causa della loro decisione di adottare una misura specifica — l'impiego di personale armato a bordo — per la quale era necessaria l'autorizzazione delle autorità americane, che però non è stata rilasciata in tempo. Le autorità austriache riconoscono dunque che la situazione dopo il 14 settembre non era caratterizzata da un'interruzione del traffico aereo, ma da una gestione molto più limitata della delle rotte aeree.
- (39) A parere della Commissione le conseguenze indirette degli attentati dell'11 settembre — difficoltà nello sfruttamento delle linee aeree dal 15 settembre — siano poste allo stesso livello delle loro conseguenze dirette, cioè la chiusura completa di alcune parti dello spazio aereo fino al 14 settembre e quindi l'impossibilità di sfruttare le relative rotte aeree. Le conseguenze indirette degli attentati si sono fatte sentire, e restano a tutt'oggi visibili in numerosi settori dell'economia mondiale, in modo più o meno prolungato ma tali difficoltà, al pari di altre crisi economiche o politiche, per quanto possano essere penalizzanti, non possono essere considerate avvenimenti straordinari e giustificare l'applicazione dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato.
- (40) Nell'ambito delle sue funzioni di garanzia della parità di trattamento tra le imprese, la Commissione fa presente che in nessuna delle decisioni in materia ⁽⁷⁾ ha mai autorizzato fino ad oggi indennizzi per il periodo successivo al 14 settembre 2001.
- (41) Di conseguenza la Commissione ritiene che la misura 2b dell'importo di 55 727 EUR a titolo di compensazione per le perdite subite dopo il 14 settembre 2001 non è compatibile con il mercato comune e in particolare non rientra nella deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato CE così come interpretato ai sensi della comunicazione del 10 ottobre 2001.
- b) Misura 3 (altre compensazioni previste)
- (42) La Commissione constata che tutte le compagnie aeree, titolari di un'autorizzazione all'esercizio della professione rilasciata da uno Stato membro possono ricevere una compensazione. Si tratta chiaramente di una misura non discriminatoria.
- (43) La comunicazione del 10 ottobre 2001 ha sostanzialmente autorizzato la compensazione per le conseguenze dirette della chiusura dello spazio aereo deciso dalle autorità americane. Le modalità pratiche per l'applicazione della comunicazione della Commissione sono state stabilite con la lettera dei servizi della Commissione del 14 novembre 2001 indirizzate agli Stati membri; essa si riferisce in particolare al legame diretto che deve essere stabilito tra «l'interruzione di tutto il traffico aereo sul territorio americano e le conseguenti perturbazioni nei cieli europei». In questo contesto la misura, come precisato dall'Austria nella risposta all'apertura della procedura, prevede una compensazione limitata alle linee o alle rotte interessate dalla chiusura dello spazio aereo o dalle relative perturbazioni, come, ad esempio, l'impossibilità per il passeggeri di completare il volo fino all'aeroporto di destinazione. La Commissione ritiene che questa misura corrisponda alla posizione espressa nella sua Comunicazione, e in modo particolare alla relazione diretta che deve sussistere tra i costi indennizzabili e la chiusura dello spazio aereo.
- (44) Questa misura vale esclusivamente per il periodo dall'11 al 14 settembre 2001 ed è limitata alle perdite direttamente legate alla chiusura dello spazio aereo subite durante il suddetto periodo. È pertanto conforme alle limitazioni fissate dalla Commissione.
- (45) Il metodo per il calcolo delle perdite di esercizio che possono costituire oggetto di una compensazione si ispira a quello stabilito dalla Commissione nella sua comunicazione esplicita nei dettagli nella lettera dei servizi della Commissione del 14 novembre 2001, indirizzata agli Stati membri. La perdita di ricavi subita durante i quattro giorni considerati è stata determinata in funzione delle ultime statistiche relative al traffico aereo delle compagnie aeree al momento degli attentati. In particolare l'Austria si è limitata a considerare i mancati introiti dovuti alla effettiva cancellazione dei voli transatlantici o delle tratte e delle rispettive coincidenze.

⁽⁷⁾ Oltre alle decisioni di cui alla nota n. 5, cfr. altresì la decisione (finale negativa) 2003/196/CE (GU L 77 del 24.3.2003, pag. 61) relativa al regime di aiuto di Stato C 42/2002 concesso dalla Francia concernente il prolungamento oltre il 14 settembre delle compensazioni dei costi autorizzate inizialmente con decisione n. 806/2001.

Per quanto attiene l'ammontare delle perdite per passeggero, l'Austria ha precisato nella risposta che non sussistono costi variabili deducibili per questi voli, in quanto essi sono stati effettuati normalmente.

Infine l'ammontare complessivo dei quattro trecentosessantacinquesimi (4/365) del fatturato calcolato dallo Stato membro corrisponde a quello definito dalla Commissione.

La Commissione considera che questo calcolo rientra nel massimo stabilito nella Comunicazione del 10 ottobre 2001, pari alla perdita netta delle entrate durante i quattro giorni in questione.

- (46) Conformemente alle modalità di applicazione esplicate nelle lettere dei servizi della Commissione agli Stati membri del 14 novembre 2001, lo Stato membro si è impegnato a informare la Commissione, dal momento della prima notifica alla Commissione sulle condizioni di applicazione di questo regime di aiuti entro i 6 mesi successivi all'autorizzazione.
- (47) Di conseguenza, la Commissione conclude che la misura complementare stabilita dall'Austria a favore delle compagnie aeree a seguito della chiusura dello spazio aereo dall'11 al 14 settembre 2001 per un ammontare di 1 983 333 EUR, corrisponde alla norme stabilite nella sua Comunicazione del 10 ottobre 2001; pertanto essa è ritenuta compatibile con il trattato CE ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b).

VI. CONCLUSIONI

- (48) Di conseguenza, la Commissione ritiene che la misura notificata dell'importo di 55 727 EUR a titolo di compensazione per le perdite subite dopo il 14 settembre 2001 non è compatibile con il mercato comune e non può beneficiare in particolare della deroga prevista all'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato CE, così come interpretato alla luce della comunicazione del 10 ottobre 2001. Invece la Commissione conclude che la misura complementare stabilita dall'Austria a favore delle compagnie aeree a seguito della chiusura dello spazio aereo dall'11 al 14 settembre 2001 per

un ammontare di 1 983 333 EUR, corrisponde alla norme stabilite nella sua comunicazione del 10 ottobre 2001; pertanto essa è ritenuta compatibile con il trattato CE ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'aiuto di Stato al quale l'Austria intende dare esecuzione a favore di una compagnia aerea nazionale per un importo di 55 727 EUR a titolo di compensazione per le perdite che essa ha subito dopo il 14 settembre 2001 in seguito alla chiusura di determinati spazi aerei è incompatibile con il mercato comune.

A detto aiuto non può pertanto essere data esecuzione.

Articolo 2

L'aiuto di Stato al quale l'Austria intende dare esecuzione in favore delle compagnie aeree nazionali per un importo di 1 983 333 EUR è invece compatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato.

L'esecuzione di questo aiuto è perciò autorizzata.

Articolo 3

Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, l'Austria informa la Commissione circa i provvedimenti presi per conformarsi.

Articolo 4

La Repubblica d'Austria è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2003.

Per la Commissione
Loyola DE PALACIO
Vicepresidente